



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2019 CSA, promosso dalla Baseball Softball Club Sasso Marconi a.s.d. avverso "le decisioni del Giudice Sportivo di categoria gara B00SCAFR0811 BSC SASSO MARCONI JUNIOR - JUNIOR PARMA BC del 21.07.2019", giusta comunicato ufficiale pubblicato il 24 luglio 2019.

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 26 luglio 2019, l'ASD Baseball Softball Club Sasso Marconi ha impugnato i provvedimenti emarginati, chiedendo la riduzione delle cinque giornate di squalifica comminate all'atleta Gabriele Gualandi, nonché l'annullamento o, in subordine, la riduzione della ammenda di € 150,00 inflitta alla società. Non avanzava richiesta di audizione, né di sospensione dell'efficacia delle decisioni impuginate.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 29 luglio 2019, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 31 luglio 2019.

Nessuna altra parte si costituiva, né la reclamante faceva pervenire motivi aggiunti nel termine di cui all'art. 44 RG.

Alla predetta camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione.



MOTIVI

Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente, dando continuità a precedenti di questa Corte, occorre ribadire il principio relativo alla fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, che fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a mente del combinato disposto degli articoli 4.09 e 4.10 RAA, da interpretarsi nel senso di attribuire ai referti arbitrale un valore probatorio simile a quello che l'art. 2700 c.c. riserva agli atti pubblici.

Nel caso concreto, dalla lettura del referto arbitrale è dato evincere che l'atleta Gualandi "*dopo un plateale contestazione sul giudizio arbitrale ha continuato ad inveire contro l'arbitro capo dicendogli <<vaffanculo>>*", atleta che - a seguito della comminata espulsione - ha "*volutamente*" - come si legge nel supplemento arbitrale - "*tirato la palla che aveva in mano in direzione dell'arbitro capo non colpendolo*".

Atteso quanto sopra, a nulla rileva il tentativo della reclamante di sminuire gli accadimenti, che peraltro non contesta, laddove - al fine di avallare la domanda di riduzione della sanzione - tenta di edulcorare le espressioni usate dal proprio atleta come semplicemente "*inappropriate*" e sostiene che la sanzione sarebbe eccessiva per assenza di "*minacce né di intimidazioni verso l'ufficiale di gara*".

La congruità della sanzione - quantificata in cinque giornate di squalifica - nel caso di specie, fermi i fatti per come puntualmente riportati nel referto arbitrale, discende, altresì, da un ulteriore imprescindibile principio che governa l'ordinamento sportivo che è quello del *fair play*, come già sancito dall'art. 1 RG.

Quest'ultimo è stato indubbiamente violato nel caso concreto per le parole proferite ed il contegno tutto tenuto dall'atleta, che, pur senza giungere alle ben più gravi ipotesi di "*minacce ed intimidazioni*", si connota senz'altro per la gravità oggettiva che l'art. 4 RG richiede ai fini della comminazione della sanzione.



Parimenti risulta corretta e congrua la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 150,00 a carico della società, "responsabile della condotta posta in essere dal proprio tesserato espulso".

Sotto il primo profilo, infatti, il Giudice Sportivo di Categoria ha fatto esatta applicazione del disposto di cui all'art. 5.13 del RAA "*Responsabilità oggettiva*", il cui primo capoverso prevede che "*le Società sono responsabili oggettivamente di fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta*": la rubrica dell'articolo e la sua lettera non lasciano spazio a dubbi interpretativi, in quanto non consentono un esame del giudice in ordine all'elemento soggettivo della condotta tenuta dal sodalizio.

Quanto al secondo aspetto, la congruità si desume dalla quantificazione della sanzione vicina al minimo edittale di cui all'art. 3.2 RG.

PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo e conferma integralmente le decisioni del Giudice Sportivo di Categoria;
- dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 luglio 2019.

2° Componente

Mano Valore Feri

Il Presidente

Luigi Scuderi

3° Componente

Luigi Scuderi